LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti

alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la

limitazione degli sprechi. (16G00179)

(GU n.202 del 30-8-2016)

Vigente al: 14-9-2016

Capo I  
Finalità e definizioni

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre gli sprechi

per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione

e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri

prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi

prioritari:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari

a fini di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria

all'utilizzo umano;

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e

di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale;

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi

sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a

ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo

al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali

stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti,

adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di

prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma

nonche' alla riduzione della quantita' dei rifiuti biodegradabili

avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad attivita' di ricerca, informazione e

sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie

oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle

giovani generazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Al fine della presente legge si intendono per:

a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o

privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attivita'

connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento,

trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli enti

privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio

di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti

costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale

anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di

utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i

soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460;

c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e

agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di

igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda;

ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali

di vendita; rimanenze di attivita' promozionali; prossimi al

raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di

immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni

provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella

programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione

per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le

idonee condizioni di conservazione;

d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari

scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o

estetiche ovvero per prossimita' della data di scadenza, ancora

commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale

e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a

essere smaltiti;

e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;

f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un

prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate

condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale

termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo

l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di

conservazione;

g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo

di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di

vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e

non possono essere trasferiti ne' consumati.

Capo II  
Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari

Art. 3

Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta'

sociale

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere

gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali

possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto

donatario.

2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma

gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano,

prioritariamente a favore di persone indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono

essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione

ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo

aerobico.

4. Gli alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura che

non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di

scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e

intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.

5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di

prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al

consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di

raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai

soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la

responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime, nel rispetto

delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 4

Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il

termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita'

dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e

sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente

trasformate in prodotti destinati in via prioritaria

all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti

di farina prodotti negli impianti di panificazione che non

necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati

venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla

produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche

della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali,

la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la

ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Art. 5

Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione

gratuita

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni

di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere

corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza

igienico-sanitaria degli alimenti, in conformita' a quanto stabilito

dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente

legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti

igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della

cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui

alla legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori

del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base

ai requisiti di qualita' e igienico-sanitari, nel rispetto delle

norme vigenti.

3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure

necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i

prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 6

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,

n. 571

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29

luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al

consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone

la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e

solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e

in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e

realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la

produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'

attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Art. 7

Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita'

sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici

nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo

di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione

del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi

statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'

d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di

beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di

mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

Art. 8

Tavolo di coordinamento

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di

coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato

«Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:

a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:

1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone

indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni

e servizi, nonche' a progetti innovativi finalizzati alla limitazione

degli sprechi;

2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di

informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di

eccedenze alimentari nonche' per la promozione e la conoscenza degli

strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni

liberali;

3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti

relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella

donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e

nella donazione di denaro, beni e servizi;

4) svolgimento di attivita' di monitoraggio delle eccedenze e

degli sprechi alimentari;

5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla

limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze

alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli

indigenti;

6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e

l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e

privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base

territoriale;

b) il Tavolo e' composto da:

1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, ad uno dei quali e' attribuito il compito di

presiedere i lavori;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali;

3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle

finanze;

4) un rappresentante del Ministero della salute;

5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del

Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni

comparativamente piu' rappresentative della distribuzione;

8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi

caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei

prodotti alimentari;

9) tre rappresentanti designati dalle associazioni

comparativamente piu' rappresentative della trasformazione, anche

artigianale, e dell'industria agroalimentare;

10) due rappresentanti designati dalle associazioni

comparativamente piu' rappresentative della somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della

ristorazione collettiva;

11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;

12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province

autonome;

13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI);

14) due rappresentanti designati dalle associazioni

comparativamente piu' rappresentative dei mercati agroalimentari

all'ingrosso;

15) un rappresentante della cooperazione agricola.

2. Le attivita' del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e

costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.

3. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di

compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese

comunque denominati.

Art. 9

Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione

degli sprechi

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di

cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di

trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo

45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia

finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a

ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto

improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita' nonche' di

incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza,

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di

concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della

salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in

tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al

fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle

conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare

attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e

sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il

contrasto degli sprechi medesimi.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove

campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della

produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a

pratiche virtuose nelle attivita' della ristorazione che consentano

ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della

ristorazione, concorrendo altresi' al raggiungimento degli obiettivi

del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni

possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere

comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo

spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di

contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile,

idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni

interessati.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle

politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a

una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile,

nonche' alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e

sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale

nell'accesso al cibo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle

attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli

alimenti

1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti

gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di

comunita', al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla

somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto

previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 novembre 2013, n. 128.

Art. 11

Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari

alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per

progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e

all'impiego delle eccedenze

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella misura di

2 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di 1

milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato

al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca

e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti

alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla

limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come

definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare

riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli

indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi

riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di

progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di utilizzo del

fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di

euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi

dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e,

per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti

alimentari

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e' destinato anche alla promozione di

interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari,

comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli

operatori nel settore della ristorazione, di contenitori

riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi

di cibo.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo di

cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e

2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III  
Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale

Art. 13

Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155

1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di

altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. Gli enti

pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in

attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i

rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano

attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo

scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso

forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini

di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di

prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono

equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali,

ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e

utilizzo degli stessi».

Art. 14

Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini

di solidarieta' sociale

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di

accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed

accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le

sedi operative dei soggetti donatari.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformita' a

quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un

successivo utilizzo sono gestiti in conformita' alla normativa sui

rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilita' economica delle

attivita' di recupero degli indumenti e degli accessori di

abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli

obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti

negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1

dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio

1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e

igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono

sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove

quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti

specifiche».

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia

di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di

medicinali

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono individuate modalita' che rendono possibile la

donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali

da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e

ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la

qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei

medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate,

dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei

medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il

medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle

attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le

procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti

e distribuiti. Alle ONLUS e' consentita la distribuzione gratuita di

medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o

bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove

necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai

sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che

svolgono attivita' assistenziale sono equiparati, nei limiti del

servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e

alla conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a

titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

Art. 16

Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari,

di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'

sociale

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12),

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

sono provate con modalita' telematiche da parte del cedente agli

uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della

guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora

e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei

beni nonche' dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base

dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi

incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai

suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono

le cessioni gratuite in essa indicate e puo' non essere inviata

qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per

ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce

la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente

deperibili si e' esonerati dall'obbligo di comunicazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio

provvedimento, definisce le modalita' telematiche riepilogative per

l'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche

necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di

adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La comunicazione di cui al comma 1 e' valida anche ai fini

dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio

1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente

legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma

4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 novembre 1997, n. 441.

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti

farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti, da

individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;

2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti:

«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e

solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e

in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e

realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la

produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'

attraverso forme di mutualita'»;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni

del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola

cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente

numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione

della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario

e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della qualita',

della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che

il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione

trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti

dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti

di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni

cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare

direttamente i beni ricevuti in conformita' alle finalita'

istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali

previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo

diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro».

6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le

seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purche'

siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee

condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri

prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo

di lucro,»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici

nonche' agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in

attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i

rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano

attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo

scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso

forme di mutualita',».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo

permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio

decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di

solidarieta' sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13,

comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e

all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come

modificati dal presente articolo.

Art. 17

Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non

domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali,

professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono

beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o

indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in

maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il

comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa

proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei

prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

Art. 18

Disposizioni finali

1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite

dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta

per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni

di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando